



**Adempimenti
a corredo del piano di
sicurezza**



FEDERPESCA

Sommario

ADEMPIMENTI A CORREDO DEL PIANO DI SICUREZZA (D.LGS. 271/99 E D.LGS. 298/99)	3
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5 DEL D. Lgs. n. 271/99	7
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE- RSPP (<i>D.lgs.271/99, Art.6, c.5, lettera a)</i>)	7
DESIGNAZIONE DEL PERSONALE DESIGNATO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (<i>D.lgs.271/99, Art.6, c.5, lettera b)</i>)	8
SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 23, DEL D. Lgs. n. 271/99	9
NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE (<i>D.lgs.271/99, Art.6, c.5, lettera c)</i>)	9
PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO A BORDO – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO A BORDO E PREDISPOSIZIONE DI UNO SCHEMA DI TABELLA DELL'ORARIO DI LAVORO	10
INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLA SICUREZZA	16
VERBALE	16
FORNITURA AI LAVORATORI MARITTIMI DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE, CONFORMI ALLE VIGENTI NORME	17
VERBALE DI CONSEGNA	17
INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLA SICUREZZA	18
VERBALE	18
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE TECNICA E MIGLIORATIVI DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA	19
RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A BORDO	20
VERBALE	20
RUOLO D'APPELLO E CARTELLINO PERSONALE	22
SEGNALI D'EMERGENZA	22
MODELLO DI RUOLO D'APPELLO	22
CARTELLINO PERSONALE	24

Adempimenti a corredo del piano di sicurezza (D.lgs. 271/99 e d.lgs. 298/99)

Il d.lgs. 271/99 prevede una serie di adempimenti a carico dell'armatore e del comandante i cui obblighi sono elencati nel comma 5, art. 6 così come segue.

5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a:

- a) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;*
- b) designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;*
- c) designare il medico competente di cui all'articolo 23;*
- d) organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti collettivi nazionali di categoria;*
- e) informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali;*
- f) limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonché la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato;*
- g) fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza;*
- h) informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza;*
- i) formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;*
- l) richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione;*
- m) tenere a bordo della singola unità navale ed aggiornare il "registro degli infortuni", di cui all'articolo 25, comma 2, nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;*
- n) garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;*
- o) permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire*

al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale così come indicato all'art. 16 comma 2, lettera d);

p) fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica; il manuale di cui all'articolo 17 e la guida di cui all'articolo 24 comma 4, e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza;

q) attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte;

6. L'armatore non può delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a).

Contestualmente il d.lgs. 298/99 prevede altri adempimenti a carico dell'armatore così come di seguito riportati.

Art. 3. Obblighi dell'armatore

1. L'armatore, fatta salva la responsabilità del comandante ai sensi della legislazione vigente e tenendo conto delle condizioni meteorologiche prevedibili, nonché delle caratteristiche tecniche operative della nave, assicura che la stessa venga impiegata senza compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2. In particolare, l'armatore:

a) assicura la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e l'eliminazione dei difetti riscontrati;

b) adotta misure organizzative intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;

c) tiene a bordo delle navi mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente per i lavoratori;

d) osserva le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui all'allegato III;

e) osserva, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo IV, e successive modifiche ed integrazioni, le specifiche in materia di dispositivi di protezione individuali di cui all'allegato IV;

f) fornisce al comandante i mezzi necessari per conformarsi agli obblighi contenuti nel presente decreto legislativo;

g) dispone che gli eventi verificatisi durante la navigazione e che hanno o che possono avere effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima del primo porto di approdo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati per iscritto;

h) assicura che anche nei confronti dei lavoratori non marittimi presenti a bordo, in caso

di pericolo grave, immediato ed inevitabile, si applichino le disposizioni previste per i lavoratori marittimi.

Art. 4. Requisiti di sicurezza e di salute

1. Le navi da pesca nuove e quelle oggetto di riparazioni, ovvero trasformazioni, ovvero modifiche di grande portata devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato I a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le navi da pesca esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro il 23 novembre 2002.

Art. 5. Informazione dei lavoratori

1. Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori.

Art. 6. Formazione dei lavoratori

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:

- a) per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;*
- b) per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;*
- c) in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonché ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale.*

*2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i contenuti minimi della formazione di cui al comma 1, lettera c).
Note all'art. 6: - L'art. 38 del citato D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, così recita:
"Art. 38 (Formazione ed addestramento).*

- 1. Il datore di lavoro si assicura che: a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone

Art. 7. Formazione del comandante della nave da pesca

1. L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita

riguardante in particolare:

- *a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;*
- *b) la stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;*
- *c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.*

**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DICHIARAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 12, COMMA 5 DEL D. Lgs. n. 271/99**

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE- RSPP

(D.lgs.271/99, Art.6, c.5, lettera a)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
_____ in qualità di legale rappresentante della Società
armatrice/armatore del motopesca denominato _____
_____ iscritto nei RR.NN.MM. e
GG/Matr. del Compartimento Marittimo di _____
_____, al numero _____ ;
in riferimento all'individuazione dei nominativi del personale, appartenente alla struttura
armatoriale, designato per il Servizio di Prevenzione e Protezione a Bordo,

DICHIARA CHE

1) Il sig. _____
nato a _____ il _____
_____ fornito del seguente curriculum professionale:

a decorrere dal _____ è designato quale responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione a bordo con i seguenti compiti (v. art.13):

_____.

Data

L'RSPP (per accettazione)

L'ARMATORE

DESIGNAZIONE DEL PERSONALE DESIGNATO AL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
(D.lgs.271/99, Art.6, c.5, lettera b)

Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ il _____ in qualità di legale rappresentante della
Società armatrice/armatore del motopesca denominato _____
_____ iscritto nei RR.NN.MM. e GG/Matr. del
Compartimento Marittimo di _____,
al numero _____ ; in riferimento all'individuazione dei nominativi del
personale, appartenente alla struttura armatoriale, designato per il Servizio di Prevenzione
e Protezione a Bordo,

DICHIARA CHE

1) Il sig. _____ nato a _____
il _____ fornito del seguente curriculum professionale:

a decorrere dal _____ è designato quale addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione a bordo con i seguenti compiti (v. art.13):

Data

L'addetto (per accettazione)

L'ARMATORE

Nota: produrre una dichiarazione per ogni addetto

**SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI
DELL'ART. 23, DEL D. Lgs. n. 271/99**

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

(D.lgs.271/99, Art.6, c.5, lettera c)

Il sottoscritto _____ nato a _____
_____ il _____ in qualità di legale rappresentante della
Società armatrice/armatore del motopesca denominato _____
_____ iscritto nei RR.NN.MM. e GG/Matr. del
Compartimento Marittimo di _____,
al numero _____ ; in riferimento all'obbligo di sorveglianza sanitaria previsto
dall'art. 23 del D.lgs. 271/99,

NOMINA

Il dott. _____
iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di _____ specialista in
Medicina del Lavoro, a cui affida la sorveglianza sanitaria dell'equipaggio del suddetto
motopesca.

Data

Il Medico Competente (per accettazione)

L'ARMATORE

PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO A BORDO – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO A BORDO E PREDISPOSIZIONE DI UNO SCHEMA DI TABELLA DELL'ORARIO DI LAVORO

(D.lgs.271/99, Art.6, c.5, lettera d)

1. Orario di lavoro ed orario di riposo: turni di guardia

Lo svolgimento dei turni di guardia a bordo delle navi deve essere effettuato in conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto n.108 del 2005 nel quale sono riportate le ore massime di lavoro e minime di riposo a bordo per i marittimi. In particolare l'articolo 3 stabilisce che "le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore".

Al fine di prevenire fenomeni di affaticamento del personale e, di conseguenza, mantenere una tenuta della guardia in condizioni di sicurezza nel servizio di coperta e di macchina è necessario garantire una copertura continua dei suddetti servizi nell'arco delle ventiquattro ore ma dare la possibilità al personale impegnato di poter avere una giusta alternanza di ore di lavoro e di ore di riposo.

2. Modalità di turnistica per la guardia in coperta ed in macchina

Nel caso di navigazione nazionale, potrebbe essere utilizzata una schematizzazione della turnazione (detta 6 - 6) basata sulla tempistica seguente:

1° turno	00.00 - 06.00	12.00 - 18.00
2° turno	06.00 - 12.00	18.00 - 24.00

Per quanto riguarda le navi da pesca si fa presente che per le unità adibite a pesca mediterranea o costiera ravvicinata la durata di una intera campagna di pesca si può dividere in due periodi: quello di navigazione per raggiungere la zona operativa (e ritorno) e la pesca vera e propria.

Anche durante il periodo di pesca devono essere garantiti turni di guardia per cui si deve tenere conto del carico di lavoro dell'equipaggio durante tutta la durata dell'intera campagna di pesca. In particolare, per la sezione di coperta, deve essere previsto un numero di addetti, compreso il comandante, sufficiente a garantire il rispetto delle condizioni minime di riposo in relazione alla durata complessiva del periodo di campagna, la conduzione dell'unità nonché la gestione delle operazioni di radio comunicazione da parte di personale adeguatamente abilitato e certificato.

3. Di seguito si riporta il testo d.lgs. 27-05-2005, n. 108, art. 3, comma 9.

A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali è affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui **all'allegato 2** (riportato qui di seguito) del presente decreto con l'organizzazione del

servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:

- a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; nonché
- b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.



Selected texts from ILO Convention 180 and the STCW Convention

ILO Convention 180

- Art. 3 paragraph 1. The limits on hours of work or rest shall be as follows: (a) maximum hours of work shall not exceed: (i) 14 hours in any 24-hour period; and (ii) 72 hours in any seven-day period; or (b) minimum hours of rest shall not be less than: (i) ten hours in any 24-hour period; and (ii) 77 hours in any seven-day period.
- Art. 5 paragraph 2. Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.
- Art. 5 paragraph 6. Nothing in paragraphs 1 and 2 shall prevent the Member from having national laws or regulations or a procedure for the competent authority to authorize or register collective agreements permitting exceptions to the limits set out. Such exceptions shall, as far as possible, follow the standards set out but may take account of more frequent or longer leave periods or the granting of compensatory leave for watchkeeping seafarers or seafarers working on board ships on short voyages.
- Art. 7 paragraph 1. Nothing in this Convention shall be deemed to imply the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea.
- Art. 7 paragraph 3. As soon as practicable after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

STCW Convention

Section A-VIII/1 of the STCW Code (Mandatory)

- 1. All persons who are assigned duty as officers in charge of a watch or as a rating forming part of a watch shall be provided a minimum of 10 hours rest in any 24-hour period.
- 2. The hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6 hours in length.
- 3. The requirements for rest periods laid down in paragraph 1 and 2 need not be maintained in the case of an emergency or drift or in other overriding operational conditions.
- 4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, the minimum period of rest hours may be reduced to not less than 6 consecutive hours provided that any such reduction shall not extend beyond two days and not less than 70 hours of rest are provided each seven day period.
- 5. Administrations shall require that watch schedules be posted where they are easily accessible.

Section B-VIII/1 of the STCW Code (Guidance)

- 3. In applying regulation VIII/1, the following should be taken into account:
 - 1. provisions made to prevent fatigue should ensure that excessive or unreasonable overall working hours are not undertaken. In particular, the minimum rest periods specified in Section A-VIII/1 should not be interpreted as implying that all other hours may be devoted to watchkeeping or other duties;
 - 2. that the frequency and length of leave periods, and the granting of compensatory leave, are material factors in preventing fatigue from building up over a period of time;
 - 3. the provisions may be varied for ships on short-sea voyages, provided special safety arrangements are put in place; and



MODELLO PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORE DI LAVORO E DI RIPOSO DEI LAVORATORI MARITTIMI (rif. art. 4)

PAG. 1/2

MODEL FORMAT FOR RECORD OF HOURS OF WORK OR REST OF SEAFARERS (ref. art. 4)

Nome della nave: _____ Bandiera: _____ Eventuale Codice IMO: _____ Periodo di riferimento del registro:
 Name of ship: _____ Flag of ship: _____ IMO number (if any): _____ (month/year)

Nome del comandante / Segretario (full name): _____ Posizione/Onada: _____ Servizio di guardia: SI NO
 Position/Rank: _____ Watchkeeper: YES NO

REGISTRO DELLE ORE DI LAVORO E DI RIPOSO

Indicare con una X i periodi di lavoro e con una R i periodi di riposo nelle singole colonne orarie; oppure tracciare una linea o una freccia continui in corrispondenza del relativo periodo.
Please mark with an X periods of work and with an R periods of rest, or using a continuous line or arrow

COMPLETARE LA TABELLA ALLEGATA

A. questa nave si applicano le disposizioni relative al numero massimo di ore di lavoro o al numero minimo di ore di riposo riportate nei seguenti decreti, regolamenti, contratti collettivi (specificare gli estremi dei provvedimenti di riferimento):
The following national laws, regulations and/or collective agreements governing limitations on working hours or minimum rest periods apply to this ship:

DICHIARO che le informazioni riportate nel presente registro relative alle ore di lavoro o di riposo del lavoratore marittimo indicato corrispondono al vero.
I DECLARE that this record is an accurate reflection of the hours of work or rest of the seafarers concerned

Nome del comandante o della persona da questi delegata a firmare il presente registro (in stampatello):
Name of master or person authorized by master to sign this record (block capitals):

Firma del comandante o della persona autorizzata
Signature of master or authorized person

Firma del marittimo
Signature of seafarer

Una copia del presente registro deve essere consegnata al marittimo interessato - A copy of this record is to be given to the seafarers

Il presente registro è soggetto a verifica e validazione secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo

Timbro e Visto Autorità competente - Official seal and signature of the competent Authority

1. Ripetere in stessa tipologia utilizzata nella documentazione relativa alle composizioni dell'equipaggio indicata nella tabella dell'organizzazione del lavoro a bordo.
For these positions/anks that are also listed in the ship's safe manning document, the terminology used should be the same as in that document and in the model table of shipboard working arrangements

2. Segnare con ✓ in casella pertinente - Check ✓ as appropriate

INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLA SICUREZZA

(D. Lgs. n. 271/99, art. 6, comma 5, lett. e, h - art. 27, comma 1)

VERBALE

In data....., a bordo del M/P....., matr. N. ormeggiato nel Porto di....., si è proceduto a fornire le informazioni di cui all'art.6, comma 5, lett. a, e, h, i, e art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 271/99.

Sono presenti, oltre all'armatore sig.i seguenti membri dell'equipaggio:

- 1).....qualifica,
- 2).....qualifica,.....
- 3).....qualifica,.....
- 4).....qualifica,.....

In particolare, l'armatore e il comandante hanno illustrato quanto segue:

- a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione e le misure specifiche con le relative attività di prevenzione e protezione da adottare;
- b) i rischi specifici cui può essere esposto ciascun membro dell'equipaggio in relazione all'attività svolta a bordo;
- c) i pericoli derivanti dall'uso delle eventuali sostanze pericolose esistenti a bordo o che possono essere pescate durante l'attività (ordigni, bombole, residui, ecc.);
- d) le misure da adottare in materia di pronto soccorso per gli incidenti che si possono verificare durante l'attività lavorativa;
- e) le procedure da eseguire in caso di abbandono della nave;
- f) le misure da adottare in caso di incendio a bordo;
- g) il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali.

Si è proceduto, altresì, a presentare all'equipaggio il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo/a terra, nella persona del sig., e il medico competente nella persona del dott.

Per tutte le suddette informazioni si è provveduto a dotare la nave di appositi manuali informativi di facile consultazione. Letto, confermato e sottoscritto.

L'ARMATORE

IL COMANDANTE

L'EQUIPAGGIO

FORNITURA AI LAVORATORI MARITTIMI DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE, CONFORMI ALLE VIGENTI NORME

(D. Lgs. n. 271/99, art. 6, comma 5, lett. g)

VERBALE DI CONSEGNA

In data odierna, a bordo del M/P
....., matr. N. ormeggiato nel Porto di
....., si è proceduto a fornire i DPI che rispondono al Regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, DPR 435/91, ed alle prescrizioni del Regolamento del Registro navale Italiano;

Sono presenti, oltre all'armatore i seguenti membri dell'equipaggio:

- 1) comandante:
- 2) motorista:
- 3) 1° marinaio:
- 4) 2° marinaio:

In particolare, l'armatore ed il comandante, ciascuno per le proprie competenze, hanno illustrato il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali.

Contestualmente si è provveduto a dotare i membri dell'equipaggio di giacche ad elevata visibilità con bande catarifrangenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data,

L'Armatore

firma dei membri dell'equipaggio per ricevuta dei DPI

.....
.....
.....
.....

INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLA SICUREZZA

(D. Lgs. n. 271/99, art. 6, comma 5, lett. e, h - art. 27, comma 1)

VERBALE

In data.....a bordo del M/P matr.
N., ormeggiato nel Porto di..... si è proceduto a
fornire le informazioni di cui all'art.6, comma 5, lett. a, e, h, i, e art. 27, comma 1 del D.
Lgs. n. 271/99.

Sono presenti, oltre all'armatore..... i seguenti
membri dell'equipaggio:

- 1).....qualifica,
- 2).....qualifica,.....
- 3).....qualifica,.....
- 4).....qualifica,.....

In particolare, l'armatore e il comandante hanno illustrato quanto segue:

- a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione e le misure specifiche con le relative attività di prevenzione e protezione da adottare;
- b) i rischi specifici cui può essere esposto ciascun membro dell'equipaggio in relazione
- c) all'attività svolta a bordo;
- d) i pericoli derivanti dall'uso delle eventuali sostanze pericolose esistenti a bordo o che possono essere pescate durante l'attività (ordigni, bombole, residui, ecc.);
- e) le misure da adottare in materia di pronto soccorso per gli incidenti che si possono verificare durante l'attività lavorativa;
- f) le procedure da eseguire in caso di abbandono della nave;
- g) le misure da adottare in caso di incendio a bordo;
- h) il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali. Si è proceduto, altresì, a presentare all'equipaggio il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo, nella persona del sig..... ..
....., e il medico competente nella persona del
dott.....

Per tutte le suddette informazioni si è provveduto a dotare la nave di appositi manuali informativi di facile consultazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ARMATORE

IL COMANDANTE

L'EQUIPAGGIO

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE TECNICA E MIGLIORATIVI DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

(D. Lgs. n. 271/99, art. 6, comma 5, lett. n)

Sulla scorta della valutazione dei rischi vengono di seguito riportati gli interventi migliorativi ritenuti necessari, da realizzare immediatamente o mediante programmazione.

Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, detti interventi saranno comunque realizzati entro la data della prossima **Riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo** (art.14 d.lgs. 271/99)

ELENCO INTERVENTI

1. _____
_____.
2. _____
_____.
3. _____
_____.
4. _____
_____.
5. _____
_____.

Effettuati i lavori e gli interventi di miglioramento/adeguamento sarà effettuata una visita di controllo sui luoghi di lavoro da parte del servizio di prevenzione e protezione, per accertare la completa rispondenza alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

Si precisa che, oltre agli interventi appena elencati, sarà eseguita l'attività di competenza dell'Armatore di cui al D.lgs. 271/99, art. 6, comma 5 e quella di competenza del comandante di cui sempre al D.lgs. 271/99, art. 7.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ARMATORE

IL COMANDANTE

L'EQUIPAGGIO

RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A BORDO

(art. 14 del D. Lgs. n. 271/99)

VERBALE

(comma 2, art.14)

In data.....a bordo del M/P matr.
N., ormeggiato nel Porto di..... si è tenuta la
riunione di cui all'art.14 del D. Lgs. n. 271/99.

Sono presenti il comandante:
..... il Responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro
..... .Il Rappresentante della sicurezza dell'ambiente di
lavoro al fine di
esaminare:

- a) le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo, con riferimento a quanto indicato nel piano di sicurezza di cui all'art.6, comma 1;
- b) l' idoneità dei dispositivi di protezione individuali previsti a bordo;
- c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- d) eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo ed all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

A conclusione della riunione sono emerse le seguenti osservazioni:

Punto a)

le misure di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro, attualmente individuate, ai fini della prevenzione e protezione, con riferimento a quanto indicato nel piano di sicurezza, vengono ritenute soddisfacenti oppure sono da migliorare con riferimento a

.....
.....
.....

Punto b)

i mezzi di protezione individuali sistemati a bordo risultano soddisfacenti, con l'attenzione di curare la loro efficienza, quindi controllare tali mezzi almeno una volta al mese oppure sono necessarie sostituzioni relativamente a

.....
.....

Punto c)

i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, ai fini della sicurezza e

protezione della loro salute, vengono ritenuti importanti e vengono seguiti da tutti con profitto oppure è necessario rivedere

.....
.....;

Punto d)

Osservazioni
.....
.....

Letto confermato e sottoscritto.

Il Comandante

Il Responsabile della sicurezza

Firma dei presenti per presa visione

.....
.....
.....

RUOLO D'APPELLO E CARTELLINO PERSONALE

(art. 7, comma 1, lett. d, d.lgs. 271/99)

L'art. 203 del DPR n. 435/91 (Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) prescrive che, prima della partenza della nave, il comandante deve redigere il Ruolo d'appello che stabilisce i compiti e i luoghi operativi di ogni singolo membro dell'equipaggio (ed eventuali passeggeri) nell'emergenza. È anche prescritto che vengano effettuate esercitazioni d'emergenza una volta al mese (artt. 232-3 del DPR n. 435/91) o anche con maggior frequenza se risultasse che l'equipaggio non è ben addestrato. Il Ruolo d'appello deve essere affisso a bordo in plancia, in saletta, in sala macchine e in altri punti frequentati.

Ad ogni membro dell'equipaggio deve essere rilasciato un libretto o scheda personale da tenere affisso in cabina o in corrispondenza della propria cuccetta, in maniera da consentire la conoscenza dei propri compiti nell'emergenza. Ogni libretto o scheda personale deve indicare:

- a) le generalità del marittimo,
- b) la qualifica e lo specifico servizio assegnato a bordo,
- c) il luogo di operazione per ciascuna emergenza e le relative consegne da eseguire,
- d) i segnali di ciascuna emergenza.

SEGNALI D'EMERGENZA

(art. 247 del DPR n. 435/91)

Emergenza generale: una successione di non meno di sette colpi brevi di fischio o squilli brevi di sirena, seguiti da uno lungo, insieme con il suono della suoneria di allarme e degli altri apparecchi sonori eventualmente esistenti nei vari locali.

Incendio: due fischi o urli di sirena prolungati, seguiti da suono continuo dei campanelli d'allarme per almeno dieci secondi.

Abbandono nave: ordine del comandante per mezzo degli altoparlanti della nave, seguito dal suono continuo dei campanelli di allarme fino a quando non viene terminato l'abbandono della nave.

Uomo a mare: un fischio o urlo di sirena prolungato

MODELLO DI RUOLO D'APPELLO

Modello di Ruolo di Appello approvato ai sensi dell'art. 203 del Regolamento di sicurezza approvato con DPR 8 nov. 1991 n.435 e della regola della Convenzione SOLAS 74(88)

Format of the Muster list approved according with art. 203 of the Italian Decree n.435 dated November 8, 1991 and rule III/37.4 of Convention SOLAS 74(88)

RUOLO DI APPELLO DELLA M/N..... Matr.....
MUSTERLIST OF M/VMatr.....

Modello di Ruolo di Appello approvato ai sensi dell'art. 203 del Regolamento di sicurezza approvato con DPR 8 nov. 1991 n.435 e della regola della Convenzione SOLAS 74(88)

Numero di Ruolo (n. of list)	EMERGENZE / EMERGENCIES			DISPONIBILE (Available)	EMERGENZA GENERALE (General Emergency)	ABBANDONO NAVE (Abandon Ship)
	UOMO A MARE (Man over board)	INCENDIO GRAVE (Fire on board)	COLLISIONE (Collision)			
1	Comandante	Direzione generale, Manovra per il recupero del naufrago, velocità e manovra per portare l'incendio sottovento.	Direzione generale. Riduce la velocità e manovra per portare l'incendio sottovento.		Direzione generale. Lancia SOS e posizione nave. Prepara carte/documenti da salvare.	Direzione generale. Lancia SOS e posizione nave. Prepara carte/documenti da salvare.
2	Capo pesca o marinai	Segue a vista la posizione del naufrago e informa il comandante	Sul luogo opera con estintore/manichetta secondo esigenze.		Collabora a comunicazioni radio ed a raccogliere documentazione da salvare.	Collabora a comunicazioni radio ed a raccogliere documentazione da salvare.
3	Motorista	Direzione generale. In manovra. Manovra secondo ordini.	Direzione macchina. Avvia la pompa antincendio. Chiude serrande o portelli di ventilazione, collabora all'istituzione.		Direzione generale macchina. Fermo i motori, intercetta serbatoi combustibile ed diti, chiude fonti energia elettrica.	Direzione generale macchina. Fermo i motori, intercetta serbatoi combustibile ed diti, chiude fonti energia elettrica.
4	Marinai	Appronta il battello o lo zatterino, libera dalle risze tutto il materiale galleggiante.	Sul luogo opera con estintore/manichetta secondo le esigenze.		Libera dalle risze tutto il materiale galleggiante, appronta il battello o lo zatterino.	Libera dalle risze tutto il materiale galleggiante, appronta il battello o lo zatterino.
5	Marinai	Appronta, per il recupero del naufrago, coperte di lana/bevanda calda.	Sul luogo opera con estintore/manichetta secondo le esigenze.		Libera dalle risze tutto il materiale galleggiante, appronta il battello o lo zatterino.	Libera dalle risze tutto il materiale galleggiante, appronta il battello o lo zatterino.
6	Mozzo	assistenza naufrago	Trasporta materiali antincendio, collabora secondo gli ordini		Collabora secondo gli ordini.	Collabora secondo gli ordini.
7						

SEGNALI / SIGNALS.

EMERGENZA GENERALE EMERGENCIES	UNA SUCCESSIONE DI NON MENO DI SETTE COLPI BREVI DI FISCHIO O SOQUILLI BREVI DI SIRENA INSIEME CON IL SUONO DELLA SUONERIA DI ALLARME E DEGLI ALTRI APPARECCHI SONORI EVENTUALMENTE ESISTENTI NEI VARI LOCALI (1) SEVEN OR MORE SHORT BLAST FOLLOWED BY ONE LONG BLAST ON THE SHIP'S WHISTLE OR SIREN AND AN ELECTRICALLY OPERATED BELL OR KLAXON OR OTHER EQUIVALENT WARNING SYSTEM FITTED ON BOARD (1)	ABBANDONO NAVE ABANDON SHIP	ORDINE DEL COMANDANTE PER MEZZO DEGLI ALTOPARLANTI DELLA NAVE SEQUITO DAL SUONO CONTINUO DEI CAMPANELLI DI ALLARME FINO A QUANDO NON VIENE TERMINATO L'ABBANDONO DELLA NAVE. MASTER'S ORDER BY SHIP'S LOUDSPEAKER FOLLOWED BY A CONTINUOUS RING OF ALLARM SHIP'S BELL UNTIL ABANDON SHIP IS COMPLETED
INCENDIO GRAVE	DUE SOQUILLI LUNGI DI SIRENA OPPURE DUE COLPI LUNGI DI FISCHIO QUANDO MANCHI LA SIRENA; TALE SEGNALE DEVE ESSERE SEQUITO DAL SUONO RAPIDO E CONTINUO, PER NON MENO DI 10 SECONDI DELLE CAMPANE E DEI CAMPANELLI DI ALLARME DI BORDO CON L'INDICAZIONE, A MEZZO ALTOPARLANTE, SE ESISTE, DEL PUNTO DOVE SI TROVA IL FOCOLAIUO DELL'INCENDIO (1).	UOMO IN MARE	UNO SOQUILLO DI SIRENA OPPURE UN COLPO LUNGO DI FISCHIO QUANDO MANCHI LA SIRENA (1).
FIRE ON BOARD	TWO LONG BLAST ON THE SHIP'S WHISTLE OR SIREN FOLLOWED BY CONTINUOUS SOUNDS FOR NOT LESS THAN 10 SECONDS BY SHIP'S ALARM BELLS FOLLOWED WITH THE INFORMATIONS REGARDING THE PLACE OF FIRE BY SHIP'S LOUDSPEAKER, IF AVAILABLE (1).	MAN OVER BOARD	ONE LONG BLAST ON THE SHIP'S WHISTLE OR SIREN
CHIAMA DELL'EQUIPAGGIO (1) CREW CALLS	AI POSTI PER LE IMBARCAZIONI DI SALVATAGGIO AT POSTS FOR LE ZATTERE DI SALVATAGGIO AI POSTI PER I CASI DI INCENDIO Disponibile Disponibile	SIRENA, ALTOPARLANTI SIRENA, ALTOPARLANTI SIRENA, ALTOPARLANTI	NOTE: (1) INDICARE I MEZZI DI SEGNALE UTILIZZATI NOTES: (1) INDICATE THE SHIP'S SIGNALS SYSTEM USED

UOMINI CHIAVE / KEY PERSON		UOMINI CHIAVE / KEY PERSON		UOMINI CHIAVE / KEY PERSON	
Uomo chiave/Key person	Sostituto/Substitute	Uomo chiave/Key person	Sostituto/Substitute	Uomo chiave/Key person	Sostituto/Substitute
1) Comandante	Capo pesca	2)	6)	3)	7)
5)				4)	8)

COMPITI PARTICOLARI/SPECIAL DUTIES		PUNTI DI RIUNIONE/MUSTER STATIONS (NOMI DA PASSEGGERI/PASS SHIP)	
Nome e/o qualifica (name and/or rank)	Nome e/o qualifica (name and/or rank)	Punti di riunione/Muster Stations	Ponte/Deck
Comandante	Motorista	PUNTO DI RIUNIONE A: poppa	Ponte
Nome e/o qualifica (name and/or rank)	Nome e/o qualifica (name and/or rank)		

CARTELLINO PERSONALE

MP **MATR.N.**

SCHEDA PERSONALE DELLE DESTINAZIONI IN CASO DI EMERGENZA

Qualifica:

Numero ruolo:..... Cognome e Nome :

UOMO A MARE	
Segnale	UNO SQUILLO LUNGO DI SIRENA O DI FISCHIO QUANDO MANCHI LA SIRENA
Incarico	Come da ruolo d'appello

INCENDIO GRAVE	
Segnale	DUE FISCHI O URLI DI SIRENA PROLUNGATI, SEGUITI DA SUONO CONTINUO DEI CAMPANELLI D'ALLARME PER ALMENO DIECI SECONDI
Incarico	Come da ruolo d'appello

COLLISIONE-GALLEGGIABILITA'	
Segnale	DUE FISCHI O URLI DI SIRENA PROLUNGATI, SEGUITI DA SUONO CONTINUO DEI CAMPANELLI D'ALLARME PER ALMENO DIECI SECONDI
Incarico	Come da ruolo d'appello

EMERGENZA GENERALE	
Segnale	ALMENO SETTE FISCHI BREVI DELLA SIRENA SEGUITI DA UN FISCHIO LUNGO E RIPETUTI CON I CAMPANELLI O CLACSON INTERNI
Incarico	Come da ruolo d'appello

ABBANDONO NAVE	
Segnale	ORDINE A VOCE DEL COMANDANTE
Incarico	Come da ruolo d'appello

Avvertenze

Il segnale d'allarme per falla, incaglio e inquinamento è lo stesso di quello per l'allarme incendio.

La presente scheda personale deve essere conservata dal marittimo con la massima cura e restituita all'Armatore in caso di sbarco.

Compilare una scheda per ciascun marittimo.

Data.....

firma per ricevuta